



COACERVO SUCCESSORIO E NELLE DONAZIONI

DONAZIONE DI TITOLI DI STATO

IL COACERVO SUCCESSORIO

Il coacervo successorio (ossia l'incidenza ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione delle donazioni poste in essere in vita dal defunto a favore di eredi o legatari) **non trova più applicazione** e ciò per espressa disposizione legislativa.

L'art. 1 del **D.Lgs 18/09/2024 n. 139** ha infatti abrogato (con decorrenza dal 1 gennaio 2025) la disposizione che regolamentava il coacervo successorio ossia la disposizione dell'art. 8, comma 4, del TUS (D.Lgs 31/10/1990 n. 346) che così disponeva:

"Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento."

La soprarichiamata disposizione del D.lgs 139/2024 ha formalmente recepito nell'ambito del Testo Unico in materia di imposta di successione e donazione la conclusione applicativa (abrogazione del coacervo successorio) cui si era già giunti in sede interpretativa (sia nei documenti di prassi che in giurisprudenza) e quindi si è posta a "valle" di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Infatti già con la Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 **l'Agenzia delle Entrate**, preso finalmente atto dell'ormai consolidato orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, aveva stabilito che ai fini dell'imposta di successione l'istituto del coacervo "successorio" doveva ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non poteva più essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie.

L'Agenzia delle Entrate aveva, pertanto, abbandonato le pretese sino ad allora avanzate in materia di imposta di successione adeguandosi ad un orientamento pressoché univoco in materia assunto dalla suprema **Corte di Cassazione**. L'operatività del coacervo ai fini dell'erosione della franchigia nel calcolo dell'imposta di successione era stata, infatti, negata, per la prima volta, in giurisprudenza, con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 24940 del 6 dicembre 2016 e n. 26050 del 16 dicembre 2016. In tali sentenze la Cassazione, infatti, aveva ritenuto che nel nostro ordinamento non esisteva più l'istituto del coacervo successorio e ciò a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 69, legge 342/2000 (10 dicembre 2000), norma che aveva



introdotto le aliquote fisse dell'imposta di successione in luogo delle previgenti aliquote progressive. Il coacervo era infatti strettamente funzionale al sistema impositivo basato su aliquote progressive, al fine di evitare elusioni di carattere fiscale. Venuto meno il sistema ad aliquote progressive, con l'adozione di un diverso sistema ad aliquote fisse, era venuto meno, per incompatibilità, anche l'istituto del coacervo, per cui la relativa disciplina deve considerarsi implicitamente abrogata.

La Cassazione ha poi puntualmente confermato la posizione assunta con le sentenze del 2016, con successive sentenze nella quali ha concluso sempre per l'abrogazione implicita dell'istituto del coacervo successorio:

- Cass. 23 maggio 2018 n. 12779
- Cass. 19 dicembre 2018 n. 32819
- Cass. 19 dicembre 2018 n. 32830
- Cass. 15 gennaio 2019 n. 758
- Cass. 20 ottobre 2020 n. 22738
- Cass. 30 marzo 2022 n. 10171

IL COACERVO IN CASO DI DONAZIONI

Trova, invece, tuttora applicazione il coacervo in caso di donazione e ciò ai soli fini della determinazione della franchigia, come previsto dall'art. 57 D.lgs 31/10/2024 n. 346 (TUS) anche nel testo riformulato dal L'art. 1 del D.lgs 18/09/2024 n. 139. Così, infatti, dispone il succitato art. 57 del TUS:

*1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, **ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56**, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.*

2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatori e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatori, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta..”

Anche la Cassazione, in passato, si era pronunciata sulla questione del coacervo in caso di donazione adottando una soluzione esattamente opposta a quella adottata in ordine al coacervo successorio; infatti con la **sentenza n. 11677 dell'11 maggio 2017** la Cassazione non aveva negato l'operatività del coacervo donativo, osservando che ai fini dell'imposta di donazione il coacervo risultava disciplinato da disposizione diversa da quella relativa all'imposta di successione (l'art. 57, comma 1, del D.lgs 346/1990 per quanto riguarda le donazioni e l'art. 8. c. 4, D.lgs 346/1990 per quanto riguarda le successioni), e la disposizione in tema di donazioni stabiliva (e stabilisce tuttora) che il valore della donazione è maggiorato del valore delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario, senza peraltro finalizzare tale maggiorazione alla



“determinazione delle aliquote” (al contrario di quanto previsto nell’art. 8, c. 4, D.lgs 346/1990 dettato in materia di imposta di successione, norma abrogata con effetto dal 1 gennaio 2025 come sopra ricordato). Pertanto, in questa sentenza la Cassazione aveva ritenuto che il coacervo continuava ancora ad operare in materia di imposta di donazione ed anche per donazioni precedenti poste in essere anche nel periodo dal 2001 al 2006, quando l’imposta di donazione era stata abrogata.

Sul coacervo donativo la Cassazione si era nuovamente pronunciata con la **sentenza n. 727 del 19 gennaio 2021**; con tale sentenza la Cassazione:

- ha confermato quanto già stabilito nella precedente sentenza del 2017: il coacervo continua ad applicarsi in caso di donazione stante la diversa formulazione dell’art. 57, comma 1, del D.lgs 346/1990 rispetto all’art. 8, c. 4, D.lgs 346/1990 dettato per l’imposta di successione;

- ha invece completamente rivisto la conclusione contenuta nella precedente sentenza del 2017 in ordine alla rilevanza delle donazioni ai fini del coacervo; nella sentenza del 2017 infatti la Cassazione aveva ritenuto che dovessero essere prese in considerazione ai fini del coacervo tutte le donazioni precedenti, anche quelle poste in essere nel periodo dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006, quando l’imposta di donazione era stata abrogata. Per la Cassazione a tale conclusione induceva l’interpretazione letterale della norma (art. 57, D.lgs 346/1990) secondo cui *“...tutte le donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59”*; la norma, dunque, fa riferimento a tutte le donazioni intese in senso civilistico come atti di liberalità del donante a favore del donatario e non esclude le donazioni che erano fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodo dal 25.10.2001 al 28.11.2006; con la sentenza del 2021 la Cassazione ritorna sui suoi passi escludendo dal coacervo donativo le donazioni effettuate nel periodo in cui l’imposta di donazione non era vigente (come nel periodo dal 25.10.2001 al 28.11.2006) oppure le donazioni esenti per legge (si pensi ad una donazione di azienda o partecipazione societaria esente ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, D.lgs 346/1990). Ammettere il coacervo anche per queste donazioni, a detta della Cassazione 2021, determinerebbe un’applicazione distorta dell’imposta di donazione, in quanto di tradurrebbe nel recupero a tassazione, a posteriori, di un atto che il legislatore fiscale aveva già mostrato di ritenere indifferente e che il contribuente aveva posto in essere percependolo come tale;

- infine, ha stabilito un nuovo principio (del quale non c’era evidenza nel precedente del 2017): la esenzione da tassazione di una donazione sottrae la donazione stessa al coacervo sia nel caso in cui l’esenzione sia disposta da una norma vigente al momento della donazione, sia nel caso in cui sia disposta da una norma vigente al momento in cui il coacervo dovrebbe essere effettuato.

Con la **Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023** l’Agenzia delle Entrate, preso atto degli orientamenti da ultimo espressi dalla suprema Corte di cassazione, ha stabilito che ai fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma che dallo stesso **vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 ed il 28 novembre 2006**, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.

LA DONAZIONE DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO

Non è chiaro se i titoli del debito pubblico (buoni ordinari del tesoro, certificati di credito del tesoro e gli altri titoli di Stato garantiti dallo Stato o equiparati) debbano essere assoggettati ad imposta di donazione o ne siano invece esenti.

Da un lato, infatti, la disposizione dell'art. 59, primo comma, lett. b), dlgs 346/1990, così come modificata dal D.L. 323/1996, nell'assoggettare ad imposta fissa "le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli del debito pubblico" è stata interpretata come espressione della volontà del legislatore di assoggettare tali titoli all'ordinaria imposta di donazione. In questo senso si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria¹

Dall'altro, invece, non è mancato chi, fondandosi sul tenore letterale della norma, ritiene che i titoli di Stato debbono ritenersi tuttora esenti da imposta di donazione, cosicché la modifica apportata dal D.L. 323/1996 all'art. 59 primo comma lett. b) dlgs 346/1990 deve essere interpretata nel senso di una volontà del legislatore di sancire l'assoluta esenzione da imposta (conformemente alle previsioni del T.U. del debito pubblico all'epoca vigenti) esclusa pertanto anche l'applicazione dell'imposta fissa, che, invece, era prevista nel testo del dlgs 346/1990 in vigore prima della modifica apportata dal D.L. 323/1996. In quest'ultimo senso lo studio C.N.N. n. 481bis del 21 giugno 1996.²

Appare preferibile quest'ultima interpretazione, in quanto più aderente al tenore letterale della norma attualmente in vigore ed in linea con l'intera disciplina in materia di titoli del debito pubblico, volta a prescrivere l'esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

E' rimasta, invece, Invariata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 323/1996 sopra citato, la disposizione dell'art. 12, primo comma, lett. h) e lett. i), dlgs 346/1990, che esclude espressamente dall'imposta di successione i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (BOT, CCT, BTP, ecc.).

Ne consegue che nel caso di morte di un soggetto, che, in vita, abbia donato dei titoli di Stato al coniuge o a un discendente o a un fratello, detti titoli, sia che si accolga la tesi della loro

¹ Risoluzione 23 aprile 1997 n. 82/E

² Sul punto vedasi anche C.N.N. studio n. 168-2006/T "Prime note a commento della nuova imposta sulle successioni e donazioni" - in C.N.N. Notizie del 9 gennaio 2007 ove si osserva: "Il riferimento alla normativa in vigore al 24 ottobre 2001 comporta infine il riemergere delle problematiche preesistenti in ordine alla tassabilità delle donazioni di titoli di Stato. Al riguardo si ricorderà che, anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, tali donazioni erano esenti da imposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 85 del T.U. sul debito pubblico (d.p.r. 14 febbraio 1963 n. 1343) e dell'art. 62 del d.lgs. n.346, norma che conferma l'applicabilità delle agevolazioni previste in materia da altre disposizioni di legge. Con il predetto d.l. si è invece introdotto un inciso all'art. 59 del d.lgs. n.346 al fine di precisare che non sono comprese nelle donazioni soggette ad imposta in misura fissa quelle aventi ad oggetto, per l'appunto, i titoli di Stato di cui all'art. 12 lett. h) ed i) dello stesso decreto. Orbene, mentre l'innovazione è stata da taluno ed in particolare dall'amministrazione finanziaria interpretata come espressione della volontà di assoggettare i titoli di Stato a tassazione ordinaria, altri, pur riconoscendo che probabilmente questa era la voluntas legis, hanno evidenziato da un lato l'ambiguità del testo normativo, dal quale si potrebbe arguire che i titoli di Stato sono in realtà del tutto esenti, in quanto esonerati anche dalla tassazione in misura fissa; dall'altro, che il tuttora vigente art. 62 sopra menzionato potrebbe comunque comportare la permanenza in vita dell'art. 85 del d.p.r. 1343/1963 che, come ricordato, dispone l'esenzione dei titoli del debito pubblico da imposta (all'epoca di registro) sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi. La successiva breve vita dell'imposta sulle donazioni non ha consentito il formarsi sul punto di indirizzi certi, talché la problematica in esame deve considerarsi tuttora aperta."



assoggettabilità sia che si accolga l'opposta tesi della loro non assoggettabilità all'imposta di donazione, non dovrebbero erodere la franchigia, in quanto se detti titoli non fossero stati donati ma fossero pervenuti in successione, comunque non sarebbero stati assoggettati ad imposta, in quanto esclusi dall'attivo ereditario. Non vi è, infatti, nel caso di specie, quel rischio di elusione fiscale, perpetrato attraverso donazioni in vita, che sta alla base dell'istituto del coacervo. Se funzione del coacervo è quella di ricondurre alla "massa ereditaria" i beni donati in vita, al fine di verificare il rispetto della franchigia, è ovvio che se i beni donati sono beni esenti da imposta di successione gli stessi non abbiano, a tal fine, alcuna rilevanza, in quanto se non fossero stati donati, ma fossero caduti in successione, comunque non sarebbero stati sottoposti a tassazione. Ma anche questo è un punto sul quale non vi è certezza interpretativa, per cui L'Amministrazione finanziaria potrebbe opporre la tesi della erosione della franchigia.

Da segnalare peraltro che la stessa operatività del coacervo in relazione alla franchigia (in termini generali e quindi a prescindere dalla tipologia del bene oggetto di precedente donazione e quindi anche con riguardo a donazioni aventi per oggetto beni diversi dai titoli di stato) è stata negata dalla Suprema Corte di Cassazione con ripetute sentenze (vedi il paragrafo che precede).